

N. 04675/2012 REG.PROV.CAU.

N. 07093/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7093 del 2012, proposto da:

Codacons, ... OMISSIS ... rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, Viale Mazzini, n. 73;

*contro*

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria, Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi

rappresentanti legali pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti di***

S. ... OMISSIS .... non costituiti in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

L. ...OMISSIS ....., rappresentata e difesa da se medesima e dall'avv. Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso l'avv. Massimo Colarizi in Roma, Via Panama, n. 12;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

della mancata ammissione alla successiva prova oggettiva funzionale della selezione pubblica per l'assunzione di 855 unità per la terza area funzionale fascia retributiva F1 - profilo professionale funzionario amministrativo-tributario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Calabria e di Agenzia delle Entrate e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, in disparte ogni valutazione circa la sussistenza della legittimazione attiva in capo a Codacons, da esaminarsi in sede di merito, si rende necessario, all'esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta ed evidenziandosi margini di non manifesta infondatezza delle censure dedotte, disporre la sospensione della procedura selettiva in corso al fine di mantenere integra la posizione di tutti i soggetti coinvolti in detta selezione fino alla decisione nel merito della presente controversia e, nello stesso tempo, disporre altresì la notifica per pubblici proclami, a cura della parte ricorrente e spese temporaneamente poste a suo carico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., nei confronti di tutti i candidati che sono stati ammessi alle fasi successive della selezione, invitando inoltre la parte ricorrente a trasmettere l'atto di integrazione del contraddittorio all'Agenzia delle entrate che provvederà, tempestivamente, a curarne la pubblicazione sul sito web dell'ente;

Ritenuto di dover indicare come data ultima per l'adempimento delle operazioni di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., il 10 gennaio 2013, fissando la data di celebrazione dell'udienza di merito il 20 marzo 2013;

Stimato di poter compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite;

P.Q.M.

accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende la procedura selettiva in corso.  
Dispone la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione fissando il termine ultimo per il relativo adempimento nel giorno 10 gennaio 2013.

Fissa l'udienza per il merito alla data 20 marzo 2013.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)